

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TRAVAGLIA, ASCIUTTI, AZZOLLINI, BALDINI, BETTAMIO, CENTARO, DE ANNA, DE CAROLIS, DEMASI, DI BENEDETTO, FILOGRANA, FIORILLO, GAWRONSKI, GERMANÀ, LA LOGGIA, LAURIA Baldassare, MAGGIORE, MANCA, MANFREDI, MANTICA, MICELE, MUNDI, NAVA, PAPPALARDO, PASTORE, SCHIFANI, SELLA DI MONTELUCE, TOMASSINI, TONIOLLI, TURINI, VENTUCCI, TERRACINI, RIZZI, CONTESTABILE, CIMMINO e D'ALÌ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1997

Abolizione dell'obbligo alla verifica periodica
degli strumenti metrici

ONOREVOLI SENATORI. — Appare opportuno verificare periodicamente il livello di stratificazione legislativa che può affliggere la normativa di un Paese, controllando ad esempio la permanenza in vita di disposizioni che superino o si avvicinino alla soglia centenaria. Un caso degno di considerazione in tal senso può essere rappresentato dalle norme, risalenti al XIX secolo, che sottopongono a «verificazione periodica coloro che facciano uso di pesi e misure per la vendita o compra, o per commercio qualsiasi di mercanzie e prodotti, per la consegna delle materie da essere lavorate o ridotte ad altra forma, e per determinare la quantità di lavoro e la mercede degli operai». Così recita l'articolo 16 del testo unico sui pesi e le misure n. 6991 del 1890. La normativa di cui sopra veniva ulteriormente perfezionata dal regolamento approvato con regio decreto del 31 gennaio 1909, n. 242, dove all'articolo 54 si prevedevano ulteriori norme per la verificazione periodica, da effettuarsi ogni due anni, degli strumenti metrici.

Appare superfluo rilevare come la pratica della verificazione periodica, così come configurata, risulti del tutto anacronistica in quanto non tiene conto dell'evoluzione tecnologica che ha radicalmente trasformato lo scenario della produzione e del commercio, rendendo obsolete una serie di salvaguardie che un tempo erano giustificate anche dalla scarsità delle risorse e dalla necessità quindi di concentrare l'attenzione su aspetti la cui importanza è oggi radicalmente diminuita. Si aggiunga che il progresso tecnico ha reso inoltre maggiormente attendibili e meno facilmente manipolabili gli strumenti di misurazione introducendo uno scenario sostanzialmente diverso da quello che aveva in passato giustificato un atteggiamento di grande cautela.

Come conseguenza diretta della soppressione dei due articoli di legge sopra menzionati si avrebbe un importante snellimento delle procedure, che prescrivono il doppio accesso dell'operatore soggetto alla verifica presso gli uffici di controllo, con una rilevante perdita di tempo che, moltiplicata per la numerosità dei soggetti e valorizzata monetizzando il tempo sperperato, può raggiungere qualche centinaio di miliardi sul piano nazionale. Va tenuto fra l'altro presente che, ove si prenda come oggetto della verifica il tradizionale metro snodabile, molto spesso l'operatore non ne è addirittura in possesso, non essendogli necessario per il suo lavoro, cosicché egli è costretto ad acquistarlo apposta per l'occasione, salvo a relegarlo poi in soffitta a verificazione avvenuta.

La modifica di questa disciplina obsoleta consentirebbe la liberazione dall'incombenza di un numero rilevante di addetti, che potrebbero essere utilizzati nell'ambito dell'apparato burocratico per una serie di compiti più utili per la collettività e meno irritanti per gli operatori economici, consapevoli della sostanziale vessazione cui sono ora sottoposti.

La soppressione degli articoli non significherebbe comunque la scomparsa dei controlli che resterebbero in vigore, assumendo tuttavia una forma più moderna e meno vessatoria, basandosi sulla ormai affermata tecnica di campionamento.

Ove si riscontrassero delle violazioni il cittadino sarebbe comunque protetto in quanto si realizzerebbe il reato di frode che continuerebbe ad essere punibile a norma di legge. Si ritiene in conclusione opportuno proporre l'abolizione delle inutili incombenze perpetuate a livello centenario, mediante l'abrogazione degli articoli dei regi decreti che ne disciplinano l'attuazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 16 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia 20 luglio 1890, n. 6991, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e l'articolo 54 del regolamento approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, sono abrogati.

2. L'articolo 17 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia 20 luglio 1890, n. 6991, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - *1.* La verifica dei pesi e delle misure ha luogo a campione con i criteri e le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

